



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445200 fax 0171445560

2014/08.21/000505-02

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

MODIFICA AD IMPIANTO ESISTENTE PER RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI NEL COMUNE DI BRA (CN).

PROPONENTE: ABET LAMINATI S.P.A., VIALE INDUSTRIA, 21 - 12042 BRA (CN).

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 08.06.2016 con prot. n. 43867, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica, presentata da parte del Sig. Luigi Derapalino, in qualità di procuratore della ABET LAMINATI S.p.A., con sede legale in Viale Industria, 21 a Bra (CN);
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 5 dell'Allegato A2 L.R. 40/98 e s.m.i "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14 giugno al 28 luglio 2016, individuando il responsabile del procedimento;
- presso la sede di Strada Falchetto della ABET LAMINATI è attivo da circa vent'anni l'impianto per la messa in riserva (ovvero lo stoccaggio provvisorio), l'adeguamento volumetrico ed il trattamento mediante combustione finalizzato al recupero energetico di alcune tipologie di rifiuti originati dalla produzione di laminati decorativi nei due stabilimenti di Bra di proprietà dell'Azienda stessa (in Viale Industria, 21 e Str. Falchetto, 30), nonché da stabilimenti di aziende consociate.

Il procedimento di Verifica Impatto Ambientale in oggetto riguarda la modifica dell'impianto esistente sito in Strada Falchetto n. 30, a seguito di modifica normativa in materia di classificazione dei rifiuti.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 605/2014, dal 01/01/2016 è entrata in vigore una nuova classificazione della formaldeide, materia prima di base utilizzata per la produzione di resine e presente all'interno di detto materiale di risulta destinato al co-incenerimento; in particolare, essa passa ad essere un agente cancerogeno di classe 1B invece che 2 (indicazione di pericolo H350). Questa modifica normativa implica un abbassamento della concentrazione limite di contenuto di formaldeide (dall'1% allo 0,1%) che attribuisce la classificazione di pericolosità o meno del rifiuto stesso; questo fa sì che all'impianto di co-incenerimento venga destinato anche rifiuto che, mentre prima era non pericoloso, ora sia da classificare pericoloso.

Attualmente l'azienda è in possesso di un'Autorizzazione Unica Ambientale (rilasciata con Provvedimento del SUAP n. 2/2015 del 3/02/15 della Città di Bra) relativa ad emissioni in atmosfera, scarichi idrici ed impatto acustico.

La ditta afferma che nel progetto non è prevista alcuna modifica nella qualità o quantità delle emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda i rifiuti, la ditta è in possesso di un'autorizzazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni "R1" "R12" "R13" di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alla Determinazione Provinciale n. 1039 del 22/12/2010.

Successivamente alla presente fase di verifica VIA, l'azienda dovrà richiedere l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le seguenti attività:

5.2. *smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti;b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.*

5.5. *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 dell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 smi con una capacità totale superiore a 50 Mg.*

- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 45283 del 14.06.2016, l'apporto istruttorio di competenza;
 - nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuta la nota prot. n. 58451 del 29.07.2016 del **Comune di BRA** con cui esprime le proprie osservazioni nel seguito brevemente riassunte:
 - "... si ritiene che la soluzione ottimale sarebbe rappresentata dalla sostituzione della formaldeide nel ciclo produttivo, a patto che ciò sia tecnicamente possibile;"
 - "...si ravvisa l'opportunità di stimare in termini di concentrazione e flussi di massa la formaldeide che può essere emessa in uscita dall'impianto di coincenerimento;"
 - "...si ritiene opportuno che non venga incrementato il limite massimo di 5520 t/a di rifiuti conferibili annualmente all'impianto, anche a fronte delle persistenti criticità della qualità dell'aria rilevate sul territorio comunale...";
 - "...si ritiene che la valutazione dell'impatto ambientale o in altri termini la verifica dell'accettabilità delle emissioni dell'impianto di coincenerimento in oggetto non possa prescindere da una chiara ed attenta valutazione degli effetti ambientali ed igienico-sanitari svolta con l'apporto degli organi preposti (Arpa Piemonte, Provincia di Cuneo, ASL)."
- Nel termine dei quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 29 agosto 2016, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni esplicitate nel seguito.
- Esaminate e valutate le osservazioni formulate dal Comune di BRA, questa autorità competente ritiene che, nel corso del successivo iter procedurale, necessario ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sarà dato debito riscontro a quanto sollevato, nonché agli aspetti di controllo e monitoraggio ambientale.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28.01.2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ricev.to n. 58451 del 29.07.2016 del Comune di BRA con cui esprime osservazioni, in premessa richiamate.

Viste le relative controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 29 agosto 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

1. **DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 08.06.2016 con prot. n. 43867, da parte del Sig. Luigi Derapalino, in qualità di procuratore della ABET LAMINATI S.p.A., con sede legale in Viale Industria, 21 a Bra (CN), per le motivazioni espresse nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio e nel contributo tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, che l'Organo Tecnico ha pienamente condiviso ed integralmente recepito nel presente provvedimento.
2. **DI DARE ATTO CHE** l'esclusione di cui al precedente punto 1 è vincolata:
 - alla presentazione dell'istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività IPPC 5.2 b) (impianti di coincenerimento dei rifiuti pericolosi con capacità superiore a 10 Mg/die) e 5.5 (accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - al rispetto delle prescrizioni tecnico-gestionali che saranno dettate nel provvedimento conclusivo del suddetto procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento ai sistemi di controllo e monitoraggio ambientale.
3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del parere tecnico istruttorio del Settore Tutela del Territorio (Allegato n. 1) e del contributo ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo (Allegato n. 2), i cui originali cartacei sono depositati agli atti del procedimento.
4. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

5. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE: Arch. Erika SCHIUMA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
--